

**ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO  
AL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE  
PER GESTIONE EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS)**

**Tra**

la Società 2 Night spa, con sede legale in Venezia (VE), via Torino n. 135, C.F. 01421620939/P.Iva 03246280279 in persona del proprio legale rappresentante Sig. Govi Giorgio Alessandro di seguito anche l' "azienda" o la "società",

**e**

le OO.SS.

Filcams CGIL Nazionale in persona di Gabriele Gugliemi

Fisascat CISL Nazionale in persona di Dario Campeotto

Uiltucs UIL Nazionale in persona di Stefano Franzoni

Di seguito anche le OO.SS. e, congiuntamente alla società, anche le "parti"

**PREMESSO CHE:**

- a) l'azienda 2 Night spa svolge attività di implementazione siti web;
- b) l'azienda applica il CCNL Terziario Confcommercio ed è strutturata su n. 3 unità produttive, situate in:
  - Unità sita a Venezia (Ve) via Torino 135 e via dell'Elettricità 36;
  - Unità sita a Milano (MI) via Salasco 40;
  - Unità sita a Bari (BA) via Effrem Datto 1/B;
- c) l'azienda, come media nell'ultimo semestre, occupa più di 5 dipendenti;
- d) l'azienda si trova a dover affrontare una importante ed imprevedibile crisi imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza Covid-19 (CORONAVIRUS), con conseguente ed inderogabile necessità di proseguire con la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa del personale dipendente. L'azienda opera principalmente nell'organizzazione ed implementazione di brand event, attività che causa Covid-19 sono state bloccate totalmente per quasi 4 mesi e tuttora non sono attuabili nella forma e dimensione usuale, comportando una drastica riduzione del lavoro e conseguentemente del fatturato;
- e) il D.L. n. 34 del 19.05.2020 ha prorogato il divieto dei licenziamenti sino al 17.08.2020 ed ha previsto per le aziende che rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 19 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, la possibilità di fruire sino al 31.08.2020 *"di ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020..."*. E prosegue affermando che *"Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane"*;
- f) l'azienda rientra nelle ipotesi di cui all'art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;
- g) la società ha già interamente fruito delle prime nove settimane di FIS-Assegno Ordinario introdotte dal D.L. n.18 del 17.03.2020;
- h) per la fruizione delle prime nove settimane la società ha sottoscritto un verbale con i rappresentanti di CGIL CISL e UIL Nazionali;
- i) in data 16.06.2020 è entrato in vigore il D.L. n. 52 che consente alle aziende di qualsiasi settore di fruire antecedentemente al 01.09.2020 delle ulteriori 4 settimane di cui al punto e);
- j) il consulente del lavoro ha inviato il 20.06.2020 a CGIL CISL e UIL, in nome e per conto dell'azienda, l'informativa per poter fruire delle ulteriori 9 (5 più 4) settimane di FIS-Assegno Ordinario di cui al punto e) ai sensi dell'art. 19 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, a cui hanno risposto le OO.SS. come sopra indicate;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

- 1. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del D.L. n.18 del 2020 e ss. modificazioni, in data odierna le parti hanno proseguito il confronto telefonico durante il quale è stata esaminata la situazione aziendale e le difficoltà a cui fa fronte anche alla luce delle novità normative introdotte;



2. le parti rilevano che la situazione che l'azienda sta attraversando comporta una drastica contrazione dell'attività come specificato in premessa;
3. tale contrazione riguarda tutto il personale in forza alla data del 25 marzo 2020;
4. l'azienda, in linea con quanto indicato nell'informativa di cui al punto **i**) in premessa, chiede di beneficiare della FIS-Assegno Ordinario a decorrere dal **04/06/2020** per una durata di 9 settimane (5 più 4) da fruire anche non consecutivamente entro il termine ultimo previsto dalla normativa e ricorrendo, se necessario, alla sospensione a 0 ore;
5. le ulteriori quattro settimane verranno fruite anche senza soluzione di continuità una volta esaurite le prime cinque introdotte sempre dal D.L. n.34 del 2020;
6. i lavoratori hanno già integralmente fruito e/o pianificato tutte le ferie afferenti l'esercizio 2019;
7. durante il periodo di sospensione/riduzione dell'attività con utilizzo degli ammortizzatori sociali, viene prevista la rotazione del personale (vedi allegato 1), per le mansioni fungibili, tenuto conto delle esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali;
8. l'azienda si riserva, nell'eventualità di un mutamento rilevante delle condizioni di mercato, di apportare integrazioni o modifiche al programma concordato, anche revocando in tutto o in parte il programma di sospensione/riduzione;
9. il trattamento di integrazione salariale verrà anticipato da parte dell'azienda;
10. al fine di contenere il disagio economico per i lavoratori coinvolti, saranno accolte richieste di anticipazioni di ratei di mensilità supplementari e/o di quote di Tfr ove disponibili.
11. si allega la lista (allegato 1), di tutti i lavoratori in forza presso l'azienda per i quali è stato richiesto l'intervento dell'ammortizzatore sociale.


**Letto, confermato e sottoscritto.**

**Venezia, 3 luglio 2020**


Il legale rappresentante dell'azienda

  
\_\_\_\_\_

Filcams CGIL

  
\_\_\_\_\_

Fisascat CISL

  
\_\_\_\_\_

Uiltucsi UIL

  
\_\_\_\_\_